

DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2025

15/2025/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA NITTI COSIMO NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 397877817

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1325^a riunione del 28 gennaio 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 430/2016/E/eel, recante "Decisione del reclamo presentato dalla Società Elettrica Italiana S.r.l. nei confronti di e-distribuzione (allora Enel Distribuzione S.p.A.)" (di seguito: deliberazione 430/2016/E/eel);
- la "Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione", di e-distribuzione S.p.A., agosto 2019, Ed 7.0 - B1/62 e, in particolare, il paragrafo 9.1 della Sezione B, recante "Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione da parte di e-distribuzione per servizio di connessione alla rete elettrica per impianti di produzione" (di seguito: Guida connessioni);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- il vigente assetto organizzativo dell’Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 2 luglio 2024 (prot. Autorità 48467 dell’8 luglio 2024), Nitti Cosimo (di seguito: reclamante), in qualità di mandatario della Gam Investimenti S.r.l (di seguito: Gam Investimenti), ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la decadenza della pratica di connessione, relativa al POD IT001E115399829 e avente codice di rintracciabilità 39787781, per la mancata accettazione del relativo preventivo di connessione entro il termine di validità;
2. con nota del 24 luglio 2024 (prot. Autorità 53790), l’Autorità ha chiesto al reclamante di produrre il mandato con rappresentanza conferitogli dalla Gam Investimenti per la presentazione del reclamo in parola;
3. con nota del 30 luglio 2024 (prot. Autorità 55330 in pari data), il reclamante ha trasmesso la documentazione richiesta;
4. con nota del 31 luglio 2024 (prot. Autorità 55588), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 12 agosto 2024 (prot. Autorità 58112 in pari data), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
6. in data 14 gennaio 2025, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1.1, lettera a), secondo cui l’accettazione del preventivo per la connessione è l’accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione;
 - b) l’articolo 1, comma 1.1, lettera e), secondo cui la data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all’accettazione del preventivo per la connessione;
 - c) l’articolo 1, comma 1.1, lettera i), secondo cui la data di invio di una comunicazione è:
 - per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, ovvero dalla ricevuta o timbro postale di invio;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all’atto dell’inserimento;

- per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
 - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- d) l'articolo 1, comma 1.1, lettera k), secondo cui la data di ricevimento di una comunicazione è:
- per le comunicazioni trasmesse tramite fax, il giorno risultante dalla ricevuta del fax;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno lavorativo successivo a quello risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
 - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- e) l'articolo 1, comma 1.1, lettera hh), secondo cui il richiedente è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica. Il richiedente è il soggetto che intende realizzare ed esercire l'impianto di produzione o un suo mandatario con rappresentanza;
- f) l'articolo 1, comma 1.2, lettera d), secondo cui le MCC sono le modalità e condizioni contrattuali predisposte dai gestori di rete per l'erogazione del servizio di connessione;
- g) l'articolo 3 che disciplina le modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC);
- h) l'articolo 3, comma 3.1, secondo cui, tra l'altro, i gestori di rete pubblicano, nei propri siti internet, le MCC per l'erogazione del servizio di connessione. Le MCC sono predisposte conformemente al TICA e, in particolare, a quanto indicato dal comma 3.2 del TICA;
- i) l'articolo 3, comma 3.2, lettera c), secondo cui le MCC di cui al comma 3.1 del TICA devono prevedere i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
- j) l'articolo 4, comma 4.1, secondo cui Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 31 dicembre 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione. Tale portale, tra l'altro, è utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione. Terna e le imprese distributrici, al fine di ottimizzare le comunicazioni, possono prevedere che tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione siano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico,

- dando un opportuno preavviso ai richiedenti e prevedendo un periodo transitorio di almeno 6 mesi dalla data di implementazione del medesimo portale;
- k) l'articolo 19, comma 19.1, lettera b), secondo cui, a seguito della richiesta di connessione presentata dal richiedente, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante, tra l'altro, il corrispettivo per la connessione, come definito dall'articolo 25 o 26 o 27 del TICA, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente le modalità e le tempistiche di pagamento, come definite dal gestore di rete nelle proprie MCC;
 - l) l'articolo 19, comma 19.4, secondo cui, tra l'altro, il periodo di validità del preventivo per la connessione è definito dal gestore di rete nelle proprie MCC, in termini di giorni o giorni lavorativi, dalla data di ricevimento del preventivo per la connessione da parte del richiedente;
 - m) l'articolo 19, comma 19.6, lettera a) secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo per la connessione, invia al gestore di rete, entro il termine di validità di cui al comma 19.4 del TICA, una comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione, corredata da alcuni documenti e informazioni e, tra l'altro, dalla documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo per la connessione dal comma 19.1, lettera b), del TICA. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita dal comma 1.1, lettera e), del TICA;
8. rileva inoltre il paragrafo 9.1 della Sezione B della Guida connessioni, secondo cui, tra l'altro, il preventivo per la connessione contiene l'informazione relativa al periodo di validità dello stesso, pari a 45 giorni lavorativi.

QUADRO FATTUALE:

- 9. In data 22 novembre 2023, il reclamante ha presentato al gestore la richiesta di connessione alla rete di un impianto di generazione da fonte solare per cessione totale in alta tensione alla cabina primaria denominata "Gallipoli CP", sito in Via Provinciale per Alezio snc, 73014 - Gallipoli (LE), con una potenza in immissione richiesta di 18.714 kW;
- 10. in data 5 marzo 2024, il gestore ha emesso il preventivo di connessione avente codice di rintracciabilità 397877817;
- 11. in data 19 aprile 2024, la GAM Investimenti eseguiva il bonifico a favore di e-distribuzione con causale "Accettazione preventivo corrispettivo pratica n. 397877817";
- 12. con nota del 17 maggio 2024, il gestore ha comunicato al reclamante la decadenza della predetta pratica di connessione "in quanto non ha accettato il preventivo inviato in data 05/03/2024 entro il termine di 45 giorni lavorativi";

13. con nota del 23 maggio 2024, il reclamante ha contestato al gestore la decadenza della pratica di connessione e ha chiesto la revoca della stessa;
14. con nota del 13 giugno 2024, il gestore ha confermato la decadenza in parola per scadenza del termine di accettazione del preventivo di connessione;
15. pertanto, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

16. Il reclamante evidenzia che *“la Società titolare della richiesta di connessione ha effettuato il bonifico previsto per il completamento dell’accettazione specificando, quale causale del medesimo bonifico (riportata in calce alla ricevuta di sua avvenuta effettuazione), “accettazione preventivo corrispettivo pratica n. 397877817” e che solo “Per un mero disagio tecnico di connessione il sottoscritto non ha potuto procedere al caricamento sul portale dell’accettazione con allegata la ricevuta di avvenuta effettuazione del bonifico dalla quale, peraltro, risulta inequivoca la medesima accettazione nel rispetto del termine di 45 giorni lavorativi di cui alla comunicazione del 5.3.2024.”;*
17. pertanto, Nitti ritiene che l’accettazione sia *“comunque, avvenuta, nel rispetto del termine di 45 giorni lavorativi di cui alla comunicazione del 5.3.2024, con il bonifico del 19.4.2024”;*
18. il reclamante, inoltre, a sostegno delle proprie ragioni, richiama la deliberazione 430/2016/E/eel, definendola *“caso analogo con altro epilogo”;*
19. in conclusione, Nitti chiede *“la riapertura del portale al fine del completamento del caricamento della documentazione strumentale all’accettazione” e “la revoca della declaratoria di decadenza”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

20. Il gestore evidenzia che *“l’annullamento della domanda di connessione è intervenuto automaticamente da sistema, avendo il medesimo, recepito l’omesso rispetto dell’art. 7.2 della Delibera 99/08 di ARERA;*
21. e-distribuzione sottolinea che *“Come espressamente indicato al Punto 10 del citato preventivo, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 7.2 del TICA, l’accettazione da parte del richiedente avrebbe dovuto pervenire alla scrivente società entro e non oltre i 45 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della soluzione tecnica ovvero entro il 10/05/2024, pena la decadenza dell’iter di connessione.”;*
22. inoltre, il gestore rileva che *“l’accettazione del preventivo per la connessione da parte del richiedente deve essere formalizzata mediante l’invio al gestore, entro i termini di validità sopra richiamati, del Modulo di accettazione debitamente sottoscritto e corredato dell’attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo di connessione” e che, invece, “nessuna comunicazione concernente l’accettazione della soluzione tecnica risulta pervenuta alla scrivente tramite il dedicato portale produttori.”;*

23. e-distribuzione sostiene, altresì, che *“tutte le comunicazioni relative all’iter di connessione vengono pubblicate esclusivamente sul portale produttori di ED che, dunque, rappresenta l’unico canale di trasmissione/ricezione delle comunicazioni attinenti all’iter di connessione.”*;
24. pertanto, il gestore conferma *“l’annullamento della pratica di connessione in argomento”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

25. Il *thema decidendum* della presente controversia verte sullo stabilire se il gestore abbia correttamente o meno disposto la decadenza della pratica di connessione, identificata con il codice di rintracciabilità 397877817, per la mancata accettazione del preventivo di connessione entro il termine di validità dello stesso;
26. preliminarmente, si evidenzia che, trattandosi di connessione in AT, dal combinato disposto dell’articolo 19, comma 19.6, lettera a) del TICA e del paragrafo B.9.1 della Guida connessioni del gestore emerge che qualora il richiedente, intenda accettare il preventivo per la connessione, invia al gestore di rete, entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del preventivo da parte del medesimo richiedente, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da alcuni documenti e informazioni, tra cui la documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all’atto di accettazione del preventivo;
27. in particolare, ai fini della validità dell’accettazione del preventivo, l’articolo 19, comma 19.6, lettera a) del TICA prevede che fa fede la data di accettazione del medesimo preventivo, come definita dall’articolo 1, comma 1.1, lettera e), del medesimo TICA, secondo cui la *“data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all’accettazione del preventivo per la connessione”*;
28. ciò premesso, nell’ambito dell’istruttoria è emerso che in data 5 marzo 2024 il reclamante ha ricevuto il preventivo di connessione che aveva validità per i successivi 45 giorni lavorativi, ossia fino al 10 maggio 2024;
29. risulta altresì che, in data 18 aprile 2024, ossia entro la suddetta data di scadenza del preventivo, la GAM Investimenti eseguiva un bonifico a favore di e-distribuzione con causale *“Accettazione preventivo corrispettivo pratica n. 397877817”*;
30. tuttavia, la comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione, richiesta dall’articolo 19, comma 19.6 del TICA, non risulta essere stata trasmessa dal reclamante al gestore entro il citato termine di validità del preventivo;
31. al riguardo si osserva che, stante il descritto quadro regolatorio, la trasmissione al gestore del solo bonifico, pur tempestiva, non può considerarsi atto equipollente alla comunicazione di accettazione del preventivo a cui, dunque, non può essere equiparata. Ciò risulta dal chiaro tenore letterale dell’articolo 19, comma 19.6, lettera a) del TICA a mente del quale il richiedente la connessione, se intende accettare il preventivo, deve inviare al gestore, entro il termine di validità del preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo corredata da *“la documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all’atto di accettazione del preventivo”*,

- (i.e. il bonifico) che dunque costituisce un mero allegato alla suddetta comunicazione di accettazione espressa del preventivo (che quindi è un atto documentale recettizio ulteriore e diverso dal bonifico) e che non può in alcun modo sostituire;
32. non può inoltre essere assunto come precedente analogo a quello in esame la decisione adottata dall’Autorità con deliberazione 430/2016/E/eel, citata da Nitti - in quanto trattasi di fattispecie diversa da quella oggetto della presente decisione - atteso che nella controversia decisa era emerso che il reclamante aveva correttamente accettato il preventivo per la connessione emesso dal gestore, trasmettendo tempestivamente la relativa comunicazione di accettazione, mentre la questione verteva sulla prova del pagamento del corrispettivo per la connessione prevista per l'accettazione del preventivo medesimo;
 33. preme altresì evidenziare che il gestore, al paragrafo 10 del suddetto preventivo per la connessione, aveva anche ricordato al reclamante che “...*pena la decadenza della richiesta, dovrete farci pervenire l'accettazione del suddetto preventivo di connessione entro e non oltre 45 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente...*”;
 34. ne consegue che la decadenza della pratica di connessione disposta da e-distribuzione è imputabile esclusivamente al reclamante che, per un non meglio precisato asserito “*disguido tecnico di connessione*”, ha omesso di inviare al gestore la comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione prevista dall’articolo 19, comma 19.6 del TICA entro il termine di validità del medesimo preventivo di cui all’articolo 19, comma 19.4 del TICA ed al paragrafo B.9.1 della Guida connessioni;
 35. il gestore, quindi, in osservanza delle citate disposizioni, ha correttamente disposto la decadenza della pratica di connessione, identificata con codice di rintracciabilità 397877817, per la mancata accettazione del preventivo entro il predetto termine di validità dello stesso,
 36. pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni precedentemente descritte, il reclamo risulta infondato;
 37. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Nitti Cosimo nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 397877817;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini